

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNI 1998 - 2001
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA
PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**PARTE NORMATIVA QUADRIENNI 1998 - 2001
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1998 - 1999**

A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro tra :

l'ARAN :

nella persona del Presidente – Prof. Carlo Dell'Aringa (firmato)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria	Confederazioni sindacali
SNABI (firmato)	
AUPI (firmato)	
CGIL FP Sanità (firmato)	CGIL (firmato)
CISL – COSIADI (firmato)	CISL (firmato)
SINAFO (firmato)	
CIDA – SIDIRSS (firmato)	CIDA (firmato)
CONFEDIR SANITA' (firmato)	CONFEDIR (firmato)
UIL Sanità (firmato)	UIL (firmato)

Al termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale

**ART. 23
Comitato dei Garanti**

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, presso ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti , composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previsti dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 34 del presente contratto che, per quanto attiene l'accertamento delle responsabilità dirigenziali, sostituisce l'art. 59 ivi citato.
2. Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l'altro esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta da parte della Regione. In mancanza di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione - tra i designati - nei dieci giorni successivi.

4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese dall'entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti.

5. Il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere espresso improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'azienda può procedere al recesso.

6. Il comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.

7. Le procedure di recesso in corso all'entrata in vigore del presente contratto sono sospese per il periodo di tre mesi necessario alla costituzione del Comitato dei Garanti, decorso inutilmente il quale avvengono con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5.12.1996.